



Roma, 1° Dicembre 2021

Segr./MC/mde

Spett. li

Comitati Regionali

Comitati Provinciali Autonomi
di Trento e di Bolzano

Divisione Calcio a Cinque

Dipartimento Interregionale

Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

Oggetto: DPCM attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione alle ASD/SSD - Art. 10, commi 3 e 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021

Come noto, il Dipartimento per lo Sport, completate le procedure di registrazione alla Corte dei Conti, ha pubblicato, in data 26 novembre 2021, il DPCM 16 settembre 2021 (**all. n. 1**), con il quale sono state definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 10, comma 3 del D.L. n. 73/2021, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese di sanificazione.

Come già riportato con le Circolari LND n. 132 del 27 maggio 2021 e n. 20 del 23 luglio 2021, l'art. 10, comma 3 del D.L. n. 73/2021, nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 106/2021, ha istituito per il 2021 un Fondo con dotazione di 86 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 in favore delle Società Sportive Professionistiche che nell'anno 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro, **e delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.**

Si riportano, di seguito, le disposizioni emanate con il DPCM 16 settembre 2021, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport in data 26 novembre 2021.



▪ **Modalità di accesso al Fondo e di erogazione del contributo (art. 2)**

Possono accedere al Fondo, tra l'altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, **a condizione che non abbiano cessato l'attività alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021).**

La richiesta di erogazione del contributo va effettuata in modalità telematica, per quanto concerne le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche di Calcio affiliate alla FIGC, e deve essere presentata (art. 4) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM, e cioè a partire dal 26 novembre 2021.

Su tale punto, occorre precisare che all'esito della riunione operativa svoltasi presso gli Uffici della FIGC il 30 novembre 2021, è stato stabilito che ciascuna Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà far pervenire urgentemente, in via telematica, al massimo **entro il 15 dicembre 2021, anziché alla FIGC, direttamente ai Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a Cinque competenti**, le richieste corredate della rendicontazione così come prevista dal medesimo DPCM attuativo (copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili), compilando singolarmente gli specifici modelli in excel allegati alla presente nota (**all. 2**), secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del richiamato DPCM. Dovranno, altresì, essere comunicati sul modello allegato a ciò riservato (**all. n. 3**), i seguenti dati relativi alle Società: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale ASD/SSD, Intestazione del conto corrente bancario, IBAN e Importo da erogare.

Successivamente, al massimo **entro il 22 dicembre 2021**, i Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a Cinque, dopo aver effettuato un preventivo controllo sui requisiti richiesti dalla Legge per la fruizione del contributo e della corretta documentazione allegata, provvederanno ad inoltrare, di volta in volta, le richieste complete prodotte da ciascuna Società, corredate della relativa documentazione delle spese sostenute, **unicamente** al seguente indirizzo mail della Lega Nazionale Dilettanti: ristorilnd@lnd.it. La Lega Nazionale Dilettanti avrà, poi, cura di trasmettere tali documentazioni alla F.I.G.C. che effettuerà le verifiche di competenza preliminari all'inoltro al Dipartimento per lo Sport.

Le somme assegnate alla FIGC per l'attività calcistica **dilettantistica** sono complessivamente le seguenti:

- Lega Nazionale Dilettanti maschile (Serie D): euro 10.000.000,00;
- Serie A, B e C femminile: euro 4.700.000,00;
- Eccellenza maschile e femminile: euro 2.500.000,00;
- Calcio a 5: Campionati A, A2, B, C/C1 maschile e A, A2, C/C1 femminile: euro 2.800.000,00.



I Comitati dovranno, pertanto, verificare preliminarmente l'appartenenza delle proprie Società richiedenti il contributo ai Campionati di rispettiva competenza.

I contributi verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore, dedotto l'importo complessivo di cui alla tabella allegata, al tetto massimo di spesa indicato nel D.L. n. 73, pari a 86 milioni di euro.

A seguito della procedura sopra riportata, in caso di risorse non assegnate, le stesse restano nella disponibilità del Fondo e sono ripartite con successivo DPCM.

▪ **Spese ammissibili (art. 3)**

Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'art. 2, sostenute per i servizi resi **a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021**. Al riguardo, si specifica che le Società promosse o retrocesse in tale periodo a Campionati organizzati da Enti tra loro diversi dovranno rendicontare per il periodo di competenza – e inoltrare la relativa documentazione – all'Ente di riferimento del Campionato interessato (ad esempio, una Società promossa dal Campionato di Eccellenza maschile al Campionato di Serie D, dovrà far pervenire distinte richieste: una al Comitato Regionale di appartenenza per le spese sostenute fino alla conclusione della stagione sportiva durante la quale ha preso parte al Campionato di Eccellenza, e una al Dipartimento Interregionale per le spese sostenute nel periodo successivo fino al 31 agosto 2021).

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto (comma 2) le spese sostenute per:

- a) La somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari a coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa e istituzionale esercitata dai soggetti che presentano la domanda di accesso al contributo;
- b) La sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
- c) L'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;



- e) L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) La somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoVid-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito dell'attività lavorativa e istituzionale esercitata dai soggetti di cui all'art. 2;
- g) I costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. a);
- h) Gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'art. 2:
 - visita medica;
 - esame clinico effettuato dal responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport;
 - test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo;
 - ecocardiogramma color doppler;
 - ECG a riposo;
 - ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);
 - esame spirometria completo (FVC, VC, MVV);
 - esami ematochimici;
 - radiologia polmonare: TAC per COVID+;
 - nullaosta infettivologo alla ripresa (per gli atleti COVID+).

Una quota pari ad almeno il 70% del richiesto deve riguardare spese sostenute ai sensi delle lettere a), b), c) e g) di cui al comma 2.

▪ **Controllo e rendicontazione (art. 5)**

Il Dipartimento per lo Sport erogherà le risorse alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dalla FIGC, relativa alle spese ammissibili di cui all'art. 3; **si ricorda che l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute deve essere distinto per le singole tipologie di voci (riportate nei citati modelli in excel) ed accompagnato da copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili.**

Da ultimo, si informa che la FIGC, su istanza della LND, provvederà ad inoltrare al Dipartimento per lo Sport formale richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di rendicontazione delle spese relative ai tamponi anti-Covid 19 anticipate dalla LND/Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a Cinque, per conto delle rispettive Società interessate.



Nel raccomandare **l'immediata divulgazione** delle presenti informazioni alle Società destinatarie del provvedimento indicato in oggetto, si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

All. c.s.